



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 MAGGIO 2020, N. 79

Approvazione accordo quadro per l'accoglienza di persone, positive al COVID-19 che devono essere sottoposte a sorveglianza sanitaria in struttura idonea diversa dalla privata residenza/domicilio 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 MAGGIO 2020, N. 80

Schema di accordo quadro per l'accoglienza presso le strutture ricettive degli operatori sanitari e socio sanitari, del personale tecnico amministrativo di supporto e dei volontari di Protezione civile 14

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 MAGGIO 2020, N. 79

Approvazione accordo quadro per l'accoglienza di persone, positive al COVID-19 che devono essere sottoposte a sorveglianza sanitaria in struttura idonea diversa dalla privata residenza/domicilio

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE

Premesso:

- il D. Lgs. n. 112/1998 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15/3/1997, n. 59" e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 1/2005 recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 13/2015 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. n. 1/2018 recante "Codice della protezione civile";

Premesso altresì:

- l'articolo 32 della Legge 23/12/1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale, in forza del quale, il Presidente medesimo, è considerato autorità sanitaria regionale;

- il D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23/10/1992, n. 421" e s.m.i.;

- la L.R. 23/12/2004, n. 29 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i., che prevede che la Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio dell'autonomia conferitale dalla riforma del Titolo V della Costituzione, definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento del Servizio sanitario regionale;

Viste in particolare:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 (pubblicata sulla G.U. n. 26 del 1/2/2020), con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ed è stato previsto, per l'attuazione dei primi interventi, uno stanziamento di 5 milioni di Euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, D.lgs. n. 1/2018;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3/2/2020, recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" con la quale viene disposto che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

- le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6/2/2020, 633 del 12/2/2020, n. 635 del 13/2/2020, n. 637 del 21/2/2020, n. 638 del 22/2/2020, n., aventi ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.639 del 25/2/2020 che ha autorizzato l'apertura di un'apposita contabilità speciale, intestata ai Soggetti attuatori, per far fronte agli oneri finanziari necessari per gestire l'emergenza di cui trattasi, stante l'onere di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, D.lgs. n. 1/2018;

- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 576 del 23/2/2020 che nomina, quale Soggetto attuatore per la Regione Emilia-Romagna, il Presidente della regione medesima;

- il D.L. 23/2/2020, n. 6 convertito con modificazioni nella L. 5/3/2020 n. 13, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che, per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria, incrementa lo stanziamento, previsto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020, di 20 milioni di Euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del Codice della Protezione civile, di cui al D.lgs. del 2/1/2018, n.1;

- il D.L. 17/3/2020, n. 18 convertito con modificazioni nella L. 24/4/2020, n. 27, avente ad oggetto "Misure di potenziamento del servizio sanitario regionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il D.L. 25/3/2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla G.U. 79 del 25/3/2020);

- il D.L. 8/4/2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali" (pubblicato sulla G.U. 94 del 8/4/2020);

- il D.P.C.M. del 26/4/2020 che detta misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visti i propri Decreti:

- del 4/3/2020, n. 27, assunto in qualità di Soggetto Attuatore, che formalizza il ricorso all'avvalimento all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (C.F. 91278030373) per l'acquisizione dei beni/servizi per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilendo, altresì che il Direttore dell'Agenzia Regionale adotta gli atti necessari;

- del 20/3/2020, n. 42, assunto in qualità di Soggetto Attuatore, "Misure organizzative Servizio Sanitario regionale per fronteggiare l'emergenza COVID-19"; che stabilisce di avvalersi delle Aziende sanitarie ed IRCCS regionali per l'acquisizione dei beni e servizi che rientrano negli ambiti di competenza degli stessi ed in particolare dispone che i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende sanitarie e IRCCS regionali, in qualità di Legali Rappresentanti, adottano gli atti necessari;

- del 11/4/2020, n. 61 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19"

- del 27/4/2020, n. 70 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. disposizioni in merito alle prestazioni

sanitarie”;

- del 30/4/2020, n. 74 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

Visto in particolare il proprio Decreto del 11/4/2020, n. 61, sopra richiamato, che prevede espressamente che le strutture ricettive alberghiere, la cui attività non è sospesa ai sensi dell'allegato 3 del D.P.C.M. del 10/4/2020, possano erogare servizi diversi dall'accoglienza a fini turistici, in particolare servizi finalizzati a soddisfare esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (ad es: isolamento di pazienti);

Considerato che nell'ambito dell'attività sanitaria di contrasto all'emergenza epidemiologica in atto, si rende necessario individuare strutture idonee all'accoglienza di persone che necessitano di isolamento/quarantena al di fuori del proprio contesto abitativo nonché di pazienti dimessi dagli ospedali, clinicamente guariti, ma ancora positivi al COVID-19;

Dato atto che nel mese di aprile 2020, nell'ottica di raggiungere il predetto obiettivo prioritario, ossia trovare nel settore ricettivo alberghiero le disponibilità alloggiative necessarie, si sono ripetutamente riuniti, tramite video conferenza:

- per il Soggetto Attuatore della Regione Emilia-Romagna: i referenti dei competenti Servizi dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e i referenti dei competenti Servizi della Direzione Cura della Persona Salute e Welfare;

- per il Sistema degli Albergatori: Confindustria Emilia-Romagna, Federalberghi Confcommercio Emilia-Romagna e CONFESERCENTI ASSOHOTEL Emilia-Romagna;

Considerato che le parti coinvolte, dopo ampio dibattito, e sentite le Aziende sanitarie di riferimento, hanno manifestato la necessità di instaurare un rapporto strutturale di collaborazione che garantisca l'uniformità, sull'intero territorio regionale, delle condizioni contrattuali/economiche basilari;

Preso atto che è stato elaborato uno schema di Accordo-Quadro che soddisfa le predette condizioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione

dello schema di Accordo – quadro, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, dando atto che si procederà alla sua sottoscrizione e che, in tale sede, potranno essere apportate correzioni formali e non sostanziali;

Visto il D. Lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Dato atto dei pareri allegati;

decreta:

1) di approvare lo schema di accordo quadro (allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso) finalizzato ad assicurare accoglienza a persone che necessitano di sorveglianza sanitaria, al di fuori del proprio contesto abitativo, nonché a pazienti, clinicamente guariti, ma ancora positivi al COVID-19, presso le Strutture Ricettive disponibili, sulla scorta di condizioni contrattuali/economiche basilari uniformi;

2) di individuare quali soggetti ausiliari per la sottoscrizione del suddetto Accordo Quadro il Direttore della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare e il Direttore della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

3) di individuare quale soggetto ausiliario per il monitoraggio del suddetto Accordo Quadro il Direttore della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare;

4) di trasmettere per la sottoscrizione l'accordo quadro di cui al punto 1, alle organizzazioni di categoria (CONFINDUSTRIA Emilia-Romagna, FEDERALBERGHI CONFCOMMERCIO Emilia-Romagna e CONFESERCENTI ASSOHOTEL Emilia-Romagna);

5) di provvedere alla pubblicazione ai sensi delle disposizioni normative e amministrative in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, già richiamate in premessa;

6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Il Presidente
Stefano Bonaccini



Allegato

SCHEMA ACCORDO QUADRO PER L'ACCOGLIENZA DI
 PERSONE, POSITIVE AL COVID-19 CHE DEVONO ESSERE
 SOTTOPOSTE A SORVEGLIANZA SANITARIA IN STRUTTURA
 IDONEA DIVERSA DALLA PRIVATA RESIDENZA/DOMICILIO
 BOLOGNA, IL GIORNO.....DEL MESE DIDEL 2020

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE IN QUALITA' DI SOGGETTO
 ATTUATORE AI SENSI DEL DECRETO DEL CAPO DEL
 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 576 DEL
 23.02.2020, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Aldo Moro 52**

E

**LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI ALBERGATORI:
 CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA, FEDERALBERGHI
 CONFCOMMERCIO EMILIA ROMAGNA, CONFESERCENTI
 ASSOHOTEL EMILIA ROMAGNA**

E

**LA DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E
 WELFARE** (più avanti, per brevità, Direzione Generale) rappresentata
 dalla dott.ssa **Petropulacos Kyriakoula**, domiciliata per la carica in
 Bologna, Viale Aldo Moro 21

E

**L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
 PROTEZIONE CIVILE** (per brevità, più avanti, Agenzia Regionale),
 rappresentata dalla dott.ssa Rita Nicolini, in qualità di Soggetto

	Ausiliario del Soggetto Attuatore, domiciliata per la carica in Bologna,	
	Viale Silvani n. 6	
	PREMESSO:	
	- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 che ha dichiarato,	
	per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al	
	rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti	
	virali trasmissibili;	
	- l'O.C.D.P.C. n. 630 del 03.02.2020, recante: "Primi interventi urgenti di	
	protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario	
	connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali	
	trasmissibili" prevede all'art.1, comma 2, che il Capo del Dipartimento	
	della protezione civile, per il tramite dei soggetti di cui al comma 1,	
	coordina gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione nonché	
	gli interventi urgenti e necessari per rimuovere le situazioni di pericolo	
	per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento alla	
	prosecuzione delle misure urgenti già adottate dal Ministro della salute;	
	-le O.C.D.P.C. n. 631 del 6.02.2020, n. 633 del 12.02.2020 n.635 del	
	13.02.2020, n. 637 del 21.02.2020, n. 638 del 22.02.2020 e n. 639 del	
	25.02.2020, recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in	
	relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso	
	all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;	
	- il D.L. 6 del 23.02.2020 che prevede, all'art. 2, comma 2, che le Autorità	
	competenti possano adottare ulteriori misure di contenimento e gestione	
	dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da	
	COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1;	
		2

	- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 576 del	
	23.02.2020 che nomina, quale Soggetto attuatore per la Regione	
	Emilia-Romagna, il Presidente della Regione medesima per il	
	coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture regionali	
	competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, nell'ambito	
	dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;	
	- il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 27 del	
	04.03.2020 che, in qualità di Soggetto Attuatore, stabilisce le misure	
	organizzative interne per assicurare il tempestivo approvvigionamento	
	di beni/servizi in ambito di Protezione Civile, ed in particolare dispone di	
	avvalersi dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la	
	Protezione Civile per l'acquisizione dei beni/servizi per far fronte	
	all'emergenza epidemiologica da COVID-1, stabilendo, altresì che il	
	Direttore dell'Agenzia Regionale adotta gli atti necessari e stipula i	
	relativi contratti;	
	- il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 42 del	
	20.03.2020 che, in qualità di Soggetto Attuatore, stabilisce di avvalersi	
	delle Aziende sanitarie ed IRCCS regionali per l'acquisizione dei beni e	
	servizi che rientrano negli ambiti di competenza degli stessi ed in	
	particolare dispone che i Direttori Generali/Commissari Straordinari	
	delle Aziende sanitarie e IRCCS regionali, in qualità di Legali	
	Rappresentanti, adottano gli atti necessari;	
	- il D.L.18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni nella L. 27 del	
	24.04.2020 "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale	
	e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse	
		3

	all'emergenza epidemiologica da COVI-19 ;	
	- il D.L. 19 del 25.03.2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza	
	epidemiologica da COVI-19" (G.U. n. 79 del 25.03.2020);	
	- il D.L. 23 del 08.04.2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza	
	epidemiologica da COVI-19" (G.U. n. 94 del 08.04.2020);	
	- il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 61 del	
	11.04.2020 che prevede espressamente che le strutture ricettive	
	alberghiere , la cui attività non è sospesa ai sensi dell'allegato 3 del	
	D.P.C.M. del 10.04.2020, possano erogare servizi diversi	
	dall'accoglienza a fini turistici , in particolare servizi finalizzati a	
	soddisfare esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (ad es:	
	isolamento di pazienti)	
	- il D.P.C.M. del 26.04.2020 che detta misure di contenimento e	
	gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili	
	sull'intero territorio nazionale;	
	DATO ATTO del propagarsi del contesto epidemiologico, è necessario	
	individuare idonee strutture per dare una soluzione alloggiativa alle	
	persone positive al COVID-19 che, sulla base delle valutazioni della	
	AUSL, territorialmente competente, non possano essere poste in	
	isolamento presso la privata residenza/domicilio;	
	RITENUTO NECESSARIO, CON IL PRESENTE ACCORDO	
	QUADRO ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DELLE STRUTTURE	
	RICETTIVE INTERESSATE E RITENUTE IDONEE DEFINIRE:	
	- condizioni uniformi di ospitalità;	
	- una tariffa congrua che tiene conto del contesto emergenziale;	
		4

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA IDENTIFICATE,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Finalità)

Il presente Accordo – quadro è finalizzato ad assicurare ospitalità, a **parità di condizioni**, presso le Strutture Ricettive, presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna, alle persone che, su indicazione della AUSL territorialmente competente, debbano essere poste in isolamento fiduciario al di fuori della propria residenza o domicilio e per le quali non sia disponibile altra o diversa soluzione alloggiativa.

Le strutture, di cui al precedente capoverso, devono garantire la possibilità di effettuare l'isolamento, in camere adibite ad uso singolo, alle persone, individuate dalla AUSL competente per territorio, che risultano positive al COVID-19 e che non necessitano di ricovero ospedaliero o ai pazienti, dimessi dall'ospedale, in condizioni stabili, ma ancora positivi.

Sulla scorta delle condizioni stabilite dal presente Accordo-Quadro (**il cui schema è stato approvato con.....del.....**) la AUSL competente per territorio e la Struttura Ricettiva Ospitante sottoscriveranno un apposito singolo contratto.

Le Associazioni di categoria, sottoscrittrici del presente Accordo quadro, e i loro referenti territoriali, sono esonerati da ogni responsabilità inerente il rapporto tra la AUSL, la struttura ricettiva e la persona ospitata.

Il presente Accordo - quadro non sostituisce eventuali accordi in essere a livello territoriale.

	Art. 2 (Individuazione delle Strutture Ricettive e sopralluogo iniziale per verificare l'idoneità delle stesse)	
	Per dare esecuzione al presente accordo la ASL competente per	
	territorio contatta i referenti delle Associazioni di Categoria degli	
	Albergatori territorialmente competenti, indicati dalle rispettive	
	Associazioni Regionali, affinché collaborino a reperire una sistemazione	
	alloggiativa, alle persone di cui all'art. 1, presso strutture ricettive	
	disponibili, nella Provincia di interesse, con classificazione minima "tre	
	stelle";	
	L'Agenzia Regionale, su richiesta della AUSL anche all'interno del CCS	
	e/o Unità di crisi competente per territorio, per il tramite del Servizio	
	dell'Agenzia territorialmente competente, può contattare, se necessario,	
	i referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori	
	territorialmente competenti, indicati dalle rispettive Associazioni	
	Regionali, affinché collaborino a reperire una sistemazione alloggiativa	
	nella Provincia di interesse.	
	Le AUSL e il Servizio dell'Agenzia Regionale competente per territorio	
	se richiesto da parte dell'AUSL stessa, effettuano un apposito	
	sopralluogo delle Strutture Ricettive, che hanno manifestato la propria	
	disponibilità, all'esito del quale viene redatto un verbale che attesta la	
	presenza dei requisiti igienico-sanitari previsti per tali strutture e dei	
	requisiti funzionali per accogliere le persone indicate all'art. 1.	
	Spetta alla AUSL competente per territorio, a suo insindacabile giudizio,	
	la scelta della Struttura Ricettiva, tra più Strutture risultate idonee nella	
	medesima Provincia di interesse.	
		6

	Art. 3 (Servizi di base e relativa tariffazione)	
	E' stabilita una tariffa massima di 30,00 Euro+IVA Euro/giorno e	
	comprende:	
	- posto letto in camera adibita ad uso singolo (la camera deve essere	
	fornita di TV, connessione Wi-Fi, servizi igienici dotati di acqua calda e	
	fredda, riscaldamento e raffrescamento);	
	- utenze (acqua, energia elettrica, riscaldamento, raffrescamento, ecc)	
	e manutenzione ordinaria/straordinaria della Struttura;	
	- servizio di reception h 24 sette giorni su sette.	
	L'ammontare effettivo della tariffa giornaliera, nei limiti dell'importo	
	massimo sopra fissato, sarà indicato nel singolo contratto, previo	
	accordo tra la AUSL territorialmente competente e la Struttura ospitante,	
	tenendo conto delle caratteristiche della Struttura e degli eventuali	
	ulteriori servizi offerti dalla Struttura medesima.	
	Art. 4 (Servizi ulteriori)	
	La AUSL territorialmente competente e la Struttura ospitante	
	disciplineranno, nel singolo contratto, le modalità, le tempistiche e i costi	
	dell'erogazione dei servizi ulteriori (sanificazione iniziale delle camere,	
	fornitura pasti, fornitura di biancheria da letto e da bagno, pulizia delle	
	camere, ritiro/smaltimento rifiuti, sanificazione finale delle camere, ecc).	
	La tariffa, pattuita dalle parti, è riferita esclusivamente ai giorni di	
	effettiva ospitalità (per ogni singolo ospite).	
	Art 5 (Oneri a carico della Struttura Ricettiva)	
	Il gestore della struttura ricettiva ospitante s'impegna a mettere a	
	disposizione l'intera Struttura o quota parte della stessa, qualora sia	
		7

	possibile isolare la parte messa a disposizione;	
	Il gestore, inoltre, s'impegna a garantire l'accesso alla struttura, o a	
	quota parte della stessa, (oltre agli ospiti, individuati dalla AUSL)	
	esclusivamente al personale della AUSL competente per territorio, e/o	
	incaricato dalla AUSL medesima, al proprio personale e/o ai propri	
	incaricati.	
	Il gestore della struttura ricettiva non è responsabile dell'eventuale	
	violazione dell'obbligo di isolamento fiduciario da parte dell'ospite.	
	Il gestore segnala l'allontanamento dell'ospite dalla Struttura, o il	
	comportamento non corretto (uscita dalla stanza durante l'isolamento	
	fiduciario senza giustificato motivo) al Referente della AUSL di cui al	
	successivo art. 6 e al 112 (Carabinieri).	
	Art. 6 (Oneri a carico della AUSL territorialmente competente)	
	La AUSL territorialmente competente:	
	- provvede alla sorveglianza sanitaria delle persone ospitate;	
	- indica, alla Struttura Ricettiva, un proprio referente al quale rivolgersi	
	per qualsiasi esigenza o segnalazione relativa agli ospiti;	
	- attesta, alla fine del periodo di emergenza, che la struttura ricettiva,	
	dal punto di vista dell'avvenuta sanificazione, è in regola per	
	l'accoglienza in sicurezza degli ospiti.	
	Art. 7 (Oneri a carico dell'Agenzia Regionale)	
	Il Servizio dell'Agenzia Regionale, competente per territorio, su richiesta	
	della AUSL, contatta i referenti delle Associazioni di Categoria degli	
	Albergatori, di cui all'art. 2, per collaborare all'individuazione delle	
	Strutture ricettive disponibili.	
		8

Art. 8 (Durata e modifica dell'Accordo-Quadro. Durata dei singoli contratti)

Il presente Accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione e cessa di avere efficacia con la conclusione dello stato di emergenza.

La modifica, di una o più condizioni previste nel presente accordo quadro, è subordinata al previo accordo scritto tra le parti, anche disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

I singoli contratti, discendenti dal presente Accordo-Quadro, sottoscritti dalla AUSL competente per territorio e dalla Struttura Ricettiva ospitante, hanno la durata di 1 mese dalla data di sottoscrizione, con possibilità di una o più proroghe, di uguale durata, qualora ritenuto necessario dalla AUSL medesima e stante il consenso della struttura ricettiva ospitante.

Art. 9 (Fatturazione)

L'importo dovuto per la messa a disposizione dell'intera Struttura (o di quota parte della stessa qualora sia possibile isolare la parte messa a disposizione), di cui all'art. 3, è calcolato in relazione alla tariffa giornaliera (indicata nel singolo contratto) e al numero di stanze della Struttura messe a disposizione; mentre l'importo dovuto per l'erogazione dei servizi ulteriori, di cui all'art. 4 (qualora tali servizi siano forniti dalla Struttura) è calcolato in relazione al costo pattuito per ogni servizio (indicato nel singolo contratto) e al numero degli ospiti effettivi e ai giorni di effettiva ospitalità.

La struttura Ricettiva Ospitante emette fattura con cadenza minima

	mensile; la fattura deve riportare la dicitura "Emergenza COVID-19".	
	Ulteriori dettagli sulla fatturazione saranno indicati nei singoli contratti.	
	Art. 10 (Controversie e Foro competente)	
	Le controversie, eventualmente insorte in relazione al presente	
	accordo-quadro, comprese quelle inerenti l'interpretazione,	
	l'esecuzione e la risoluzione dello stesso, sono risolte in via	
	amministrativa o conciliativa; in particolare le parti s'impegnano ad	
	esperire il tentativo di conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria	
	Ordinaria. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il	
	Foro di Bologna.	
	Art. 11 (Imposta di bollo e spese di registrazione)	
	Il presente accordo quadro è soggetto ad imposta di bollo; inoltre è	
	soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del	
	T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese	
	della parte che vi ha interesse.	
	Letto, approvato e sottoscritto	
	Dott.ssa Rita Nicolini (firmato digitalmente)	
	per conto e nell'interesse del Soggetto Attuatore, Presidente della	
	Regione Emilia-Romagna, in forza di Decreto 27/2020	
	Dott.ssa Petropulacos Kyriakoula (firmato digitalmente)	
	per conto e nell'interesse del Soggetto Attuatore, Presidente della	
	Regione Emilia-Romagna, in forza di Decreto 42/2020	
	Le Associazioni di Categoria degli albergatori:	
	Confindustria Emilia Romagna, Federalberghi Confcommercio	
	Emilia Romagna, Confesercenti Assohotel Emilia Romagna	
		10

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 MAGGIO 2020, N. 80

Schema di accordo quadro per l'accoglienza presso le strutture ricettive degli operatori sanitari e socio sanitari, del personale tecnico amministrativo di supporto e dei volontari di Protezione civile

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO:

- il D. Lgs. n. 112/1998 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15/3/1997, n. 59" e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 1/2005 recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell' Agenzia regionale di protezione civile" e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 13/2015 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. n. 1/2018 recante "Codice della protezione civile";

PREMESSO ALTRESI':

- l'articolo 32 della Legge 23/12/1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale, in forza del quale, il Presidente medesimo, è considerato autorità sanitaria regionale;

- il D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23/10/1992, n. 421" e s.m.i.;

- la L.R. 23/12/2004, n. 29 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i., che prevede che la Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio dell'autonomia conferitale dalla riforma del Titolo V della Costituzione, definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento del Servizio sanitario regionale;

VISTE IN PARTICOLARE:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 (pubblicata sulla G.U. n. 26 del 1/2/2020), con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ed è stato previsto, per l'attuazione dei primi interventi, uno stanziamento di 5 milioni di Euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, D.lgs. n. 1/2018;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3/2/2020, recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" con la quale viene disposto che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

- le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6/2/2020, n. 633 del 12/2/2020, n. 635 del 13/2/2020, n. 637 del 21/2/2020 e n. 638 del 22/2/2020, aventi ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25/2/2020 che ha autorizzato l'apertura di un'apposita contabilità speciale, intestata ai Soggetti attuatori, per far fronte agli oneri finanziari necessari per gestire l'emergenza di cui trattasi, stante l'onere di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, D.lgs. n. 1/2018;

- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 576 del 23/2/2020 che nomina, quale Soggetto attuatore per la Regione Emilia-Romagna, il Presidente della regione medesima;

- il D.L. 23/2/2020, n. 6 convertito con modificazioni nella L. 5/3/2020 n. 13, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che, per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria, incrementa lo stanziamento, previsto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020, di 20 milioni di Euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del Codice della Protezione civile, di cui al D.lgs. del 2/1/2018, n.1;

- il D.L. 17/3/2020, n. 18 convertito con modificazioni nella L. 24/4/2020, n. 27, avente ad oggetto "Misure di potenziamento del servizio sanitario regionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il D.L. 25/3/2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla G.U. 79 del 25/3/2020);

- il D.L. 8/4/2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali" (pubblicato sulla G.U. 94 del 8/4/2020);

- le O.C.D.P.C. del 20/3/2020, n. 654 e del 23/3/2020, n. 656, recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con cui sono state costituite le task-force composte da n. 300 medici e n. 500 infermieri da utilizzare come supporto delle strutture sanitarie regionali e da assegnare nei servizi sanitari delle Regioni maggiormente in difficoltà operativa a causa dell'emergenza;

- l'O.C.D.P.C. del 22/4/2020, n. 665, con cui è stata istituita una Unità socio sanitaria composta da un massimo di 1.500 operatori socio sanitari, di cui 500 da destinare a supporto delle residenze sanitarie assistenziali per anziani, delle case di riposo per anziani, delle residenze sanitarie assistenziali per disabili e i 1.000 da destinare a supporto degli istituti penitenziari individuati dal Ministero della Giustizia;

- l'O.C.D.P.C. del 22/4/2020, n. 666, con cui, tra l'altro, è stato ampliato a 500 il numero dei medici componenti la task force;

- il D.P.C.M. del 26/4/2020 che detta misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTI i propri Decreti:

- del 4/3/2020, n. 27, assunto in qualità di Soggetto Attuatore, che formalizza il ricorso all'avvalimento all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (C.F. 91278030373) per l'acquisizione dei beni/servizi per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilendo, altresì

che il Direttore dell’Agenzia Regionale adotta gli atti necessari;

- del 20/3/2020, n. 42, assunto in qualità di Soggetto Attuatore, “Misure organizzative Servizio Sanitario regionale per fronteggiare l’emergenza COVID-19”; che stabilisce di avvalersi delle Aziende sanitarie ed IRCCS regionali per l’acquisizione dei beni e servizi che rientrano negli ambiti di competenza degli stessi ed in particolare dispone che i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende sanitarie e IRCCS regionali, in qualità di Legali Rappresentanti, adottano gli atti necessari;

- dell’11/4/2020, n. 61 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”

- del 27/4/2020, n. 70 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie”;

- del 30/4/2020, n. 74 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”;

VISTO IN PARTICOLARE il proprio Decreto dell’11/4/2020, n. 61, sopra richiamato, che prevede espressamente che le strutture ricettive alberghiere, la cui attività non è sospesa ai sensi dell’allegato 3 del D.P.C.M. del 10/4/2020, possano erogare servizi diversi dall’accoglienza a fini turistici, in particolare servizi finalizzati a soddisfare esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (ad es: pernottamento di medici, infermieri ed operatori sanitari ed altri operatori connessi alla gestione dell’emergenza);

CONSIDERATO che, in esecuzione delle O.C.D.P.C. 654/656/665/666-2020, sopra richiamate, numerose unità di personale medico e infermieristico, si sono trasferite nella nostra Regione per dare supporto operativo alle strutture sanitarie regionali impegnate a contrastare l’emergenza epidemiologica in atto;

RILEVATO che si rende necessario individuare strutture ricettive per ospitare gli operatori sanitari/socio-sanitari impegnati a contrastare la situazione emergenziale “de qua” (medici, infermieri, OSS, personale tecnico-amministrativo di supporto, volontari di protezione civile, ecc...) che, per ragioni di fragilità familiare, per esigenze lavorative o per altri motivi (provenienza da altre Regioni o dall’Estero) non possano far rientro al proprio domicilio;

DATO ATTO che nel mese di aprile 2020, nell’ottica di raggiungere il predetto obiettivo prioritario, ossia trovare nel settore ricettivo alberghiero le disponibilità alloggiative necessarie, si sono ripetutamente riuniti, tramite video conferenza:

- per il Soggetto Attuatore della Regione Emilia-Romagna: i referenti dei competenti Servizi dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e i referenti dei competenti Servizi della Direzione Cura della Persona Salute e Welfare;

- per il Sistema degli Albergatori: Confindustria Emilia-Romagna, Federalberghi Confcommercio Emilia-Romagna e Confesercenti ASSOHOTEL Emilia-Romagna;

CONSIDERATO che le parti coinvolte, dopo ampio dibattito, e sentite le Aziende sanitarie di riferimento, hanno manifestato la necessità di instaurare un rapporto strutturale di collaborazione che garantisca, sull’intero territorio regionale, condizioni contrattuali uniformi e prezzi calmierati;

PRESO ATTO che è stato elaborato uno schema di Accordo-Quadro che soddisfa le predette condizioni;

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione del predetto schema di accordo – quadro, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, dando atto che si procederà alla sua sottoscrizione e che, in tale sede, potranno essere apportate correzioni formali e non sostanziali;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

DATO ATTO dei pareri allegati;

DECRETA

1) di approvare lo schema di accordo quadro, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, finalizzato ad assicurare accoglienza, presso le Strutture Ricettive disponibili, sulla scorta di condizioni contrattuali uniformi e di prezzi calmierati, agli operatori sanitari/socio-sanitari, impegnati a contrastare l’emergenza epidemiologica in atto (medici, infermieri, OSS, personale tecnico-amministrativo di supporto, volontari di protezione civile, ecc..), che, per ragioni di fragilità familiare, per esigenze lavorative o per altri motivi (provenienza da altre Regioni o dall’Estero) non possano far rientro al proprio domicilio;

2) di individuare quali soggetti ausiliari per la sottoscrizione del suddetto Accordo Quadro il Direttore della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare e il Direttore della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;


3) di individuare quale soggetto ausiliario per il monitoraggio del suddetto Accordo Quadro il Direttore della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare;

4) di trasmettere l’accordo quadro di cui al punto 1, alle organizzazioni di categoria (CONFINDUSTRIA Emilia-Romagna, FEDERALBERGHI CONFCOMMERCIO Emilia-Romagna e CONFESERCENTI ASSOHOTEL Emilia-Romagna) per la sottoscrizione;

5) di provvedere alla pubblicazione ai sensi delle disposizioni normative e amministrative in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, già richiamate in premessa;

6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Il Presidente
Stefano Bonaccini



Allegato

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L'ACCOGLIENZA PRESSO
LE STRUTTURE RICETTIVE DEGLI OPERATORI SANITARI E SOCIO
SANITARI, DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DI
SUPPORTO E DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

BOLOGNA, IL GIORNO.....DEL MESE DI 2020

**L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE (C.F. 91278030373)**, rappresentata dalla
dott.ssa Rita Nicolini, domiciliata per la carica a Bologna in viale Silvani
6 (**per brevità, più avanti, Agenzia Regionale**) in qualità di Soggetto
Ausiliario del Presidente della Regione, nominato Soggetto Attuatore ai
sensi del Decreto 576 del 23.02.2020

E

**LA DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E
WELFARE** (più avanti, per brevità, Direzione Generale) rappresentata
dalla dott.ssa **Petropulacos Kyriakoula**, domiciliata per la carica in
Bologna, Viale Aldo Moro 21

E

**LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI ALBERGATORI:
CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA, FEDERALBERGHI
CONFCOMMERCIO EMILIA ROMAGNA, CONFESERCENTI
ASSOHOTEL EMILIA ROMAGNA**

PREMESSO:

-la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 che ha dichiarato,

	per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al	
	rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti	
	virali trasmissibili;	
	- l'O.C.D.P.C. n. 630 del 03.02.2020, recante: "Primi interventi urgenti di	
	protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario	
	connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali	
	trasmissibili" prevede all'art.1, comma 2, che il Capo del Dipartimento	
	della protezione civile, per il tramite dei soggetti di cui al comma 1,	
	coordina gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione nonché	
	gli interventi urgenti e necessari per rimuovere le situazioni di pericolo	
	per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento alla	
	prosecuzione delle misure urgenti già adottate dal Ministro della salute;	
	-le O.C.D.P.C. n. 631 del 6.02.2020, n. 633 del 12.02.2020 n.635 del	
	13.02.2020, n. 637 del 21.02.2020, n. 638 del 22.02.2020 e n. 639 del	
	25.02.2020, recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in	
	relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso	
	all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;	
	- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 576 del	
	23.02.2020 che nomina, quale Soggetto attuatore per la Regione	
	Emilia-Romagna, il Presidente della Regione medesima per il	
	coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture regionali	
	competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, nell'ambito	
	dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;	
	- il D.L. 6 del 23.02.2020 convertito con modificazioni nella L. 13 del	
	05.03.2020 che prevede, all'art. 2, comma 2, che le Autorità competenti	
		2

	possano adottare ulteriori misure di contenimento e gestione	
	dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da	
	COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1;	
	- il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 27 del	
	04.03.2020 che, in qualità di Soggetto Attuatore, stabilisce le misure	
	organizzative interne per assicurare il tempestivo approvvigionamento	
	di beni/servizi in ambito di Protezione Civile, ed in particolare dispone di	
	avvalersi dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la	
	Protezione Civile per l'acquisizione dei beni/servizi per far fronte	
	all'emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilendo, altresì che il	
	Direttore dell'Agenzia Regionale adotta gli atti necessari e stipula i	
	relativi contratti;	
	- il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 42 del	
	20.03.2020 che, in qualità di Soggetto Attuatore, stabilisce di avvalersi	
	delle Aziende sanitarie ed IRCCS regionali per l'acquisizione dei beni e	
	servizi che rientrano negli ambiti di competenza degli stessi ed in	
	particolare dispone che i Direttori Generali/Commissari Straordinari	
	delle Aziende sanitarie e IRCCS regionali, in qualità di Legali	
	Rappresentanti, adottano gli atti necessari;	
	-il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 61 del	
	11.04.2020 che prevede espressamente che le strutture ricettive	
	alberghiere possano erogare servizi diversi dall'accoglienza a fini	
	turistici , in particolare servizi finalizzati a soddisfare esigenze	
	collegate alla gestione dell'emergenza (ad es: pernottamento di	
	medici, infermieri ed operatori sanitari ed altri operatori connessi alla	
		3

	gestione dell'emergenza)	
	-le O.C.D.P.C. n. 654 del 20.03.2020 e n. 656 del 23.03.2020, recanti:	
	"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza	
	relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti	
	da agenti virali trasmissibili", con cui sono state costituite le task-force	
	composte da n. 300 medici e n. 500 infermieri da utilizzare come	
	supporto delle strutture sanitarie regionali e da assegnare nei servizi	
	sanitari delle Regioni maggiormente in difficoltà operativa a causa	
	dell'emergenza.	
	-l'O.C.D.P.C. n. 665 del 22.04.2020, con cui è stata istituita una Unità	
	socio sanitaria composta da un massimo di 1.500 operatori socio	
	sanitari, di cui 500 da destinare a supporto delle residenze sanitarie	
	assistenziali per anziani, delle case di riposo per anziani, delle	
	residenze sanitarie assistenziali per disabili e i 1.000 da destinare a	
	supporto degli istituti penitenziari individuati dal Ministero della Giustizia;	
	- l'O.C.D.P.C. n. 666 del 22.04.2020, con cui, tra l'altro, è stato ampliato	
	a 500 il numero dei medici componenti la task force;	
	- il D.L.18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni nella L. 27 del	
	24.04.2020 "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale	
	e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse	
	all'emergenza epidemiologica da COVI-19;	
	- il D.L. 19 del 25.03.2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza	
	epidemiologica da COVI-19" (G.U. n. 79 del 25.03.2020);	
	- il D.L. 23 del 08.04.2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza	
	epidemiologica da COVI-19" (G.U. n. 94 del 08.04.2020);	
		4

- il D.P.C.M. del 26.04.2020 che detta misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

DATO ATTO, altresì, che anche le citate ordinanze 656/665/666-2020, prevedono che le Regioni presso cui gli operatori sono destinati a prestare la propria attività provvedono all'alloggio;

RITENUTO NECESSARIO, CON IL PRESENTE ACCORDO QUADRO ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DELLE STRUTTURE RICETTIVE INTERESSATE E CONSEGUENTEMENTE DEFINIRE:

- condizioni uniformi di ospitalità;

- una tariffazione calmierata;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA IDENTIFICATE, CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Finalità)

Il presente Accordo - quadro è finalizzato ad assicurare ospitalità, a parità di condizioni, presso le Strutture Ricettive, presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna, a:

- gli operatori sanitari e socio sanitari (medici, infermieri, OSS), reclutati e volontari, ivi compresi quelli provenienti dall'estero, impegnati sul territorio regionale nel contrasto all'epidemia COVID-19;

- al personale tecnico-amministrativo che accompagna e supporta gli operatori sanitari di cui al punto precedente;

- agli operatori sanitari dipendenti del sistema sanitario della regione Emilia-Romagna a cui, per ragioni di tutela della salute propria e dei propri familiari conviventi, oltre che per esigenze lavorative, non

	ritengono di rientrare in sicurezza al proprio domicilio;	
	- ai volontari di protezione civile che, per esigenze operative, non	
	possono rientrare in sicurezza al proprio domicilio.	
	Il presente Accordo - quadro non limita i gestori delle Strutture ricettive	
	ospitanti nell'esercizio dell'attività d'impresa, potendo, le stesse,	
	ospitare anche altri utenti, né sostituisce eventuali accordi in essere a	
	livello territoriale.	
	Le Associazioni di categoria, sottoscrittrici del presente Accordo quadro,	
	e i loro riferimenti territoriali, sono esonerati da ogni responsabilità	
	inerente il rapporto tra la struttura ricettiva e la persona ospitata presso	
	la struttura stessa.	
	Sulla scorta delle condizioni stabilite dal presente Accordo-Quadro (il	
	cui schema è stato approvato con.....del.....) la ASL	
	competente per territorio e la Struttura Ricettiva Ospitante	
	sottoscriveranno un apposito singolo contratto e nel quale saranno	
	disciplinati eventuali servizi aggiuntivi (ad es. servizio lavanderia per gli	
	ospiti ecc)	
	Per dare esecuzione al presente accordo la ASL competente per	
	territorio:	
	- contatta i referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori	
	(Confindustria Emilia Romagna, Federalberghi Confcommercio Emilia	
	Romagna, Confesercenti Assohotel Emilia Romagna) territorialmente	
	competenti, indicati dalle rispettive Associazioni Regionali, affinché	
	collaborino a reperire una sistemazione alloggiativa, alle persone di cui	
	al primo comma, presso strutture ricettive disponibili, nella Provincia di	
		6

	interesse, con classificazione minima “tre stelle”;	
	Art 2 (Oneri a carico della Struttura Ricettiva)	
	Il gestore della struttura ricettiva ospitante s’impegna a fornire, alla	
	tariffa pro-capite giornaliera massima sottoindicata, ritenuta congrua,	
	uno dei seguenti trattamenti:	
	- mezza pensione (pernottamento, colazione e un pasto (pranzo o cena	
	in coerenza con i turni di lavoro, previo preavviso all'albergatore): 45,00	
	Euro + IVA, eventuale pranzo aggiuntivo (15,00 Euro/cad + IVA);	
	- pernottamento e prima colazione (35,00 Euro + IVA), eventuale	
	pranzo/cena aggiuntiva (15,00 Euro/cad + IVA);	
	Inoltre il gestore s’impegna a garantire:	
	- l'alloggio in camera singola (o doppia uso singolo), provvista di servizi	
	igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento, acqua	
	calda/fredda;	
	- la somministrazione giornaliera dei pasti principali (colazione, pranzo	
	e cena, pranzo o cena) per ogni ospite che opti per la pensione completa	
	o per la mezza pensione, qualora la Struttura Ricettiva sia disponibile	
	ad erogare il servizio di ristorazione. L'erogazione dei pasti potrà	
	avvenire direttamente o avvalendosi di un servizio di catering esterno,	
	in entrambi i casi, secondo gli standard dell'albergo, con possibilità, per	
	l'ospite, di scegliere tra due proposte, sia a pranzo che a cena.	
	- la somministrazione della colazione nel caso in cui l'ospite opti per il	
	trattamento di solo pernottamento (o la Struttura Ricettiva offra solo	
	questo servizio);	
	Nel caso in cui la struttura sia dotata di spazi sufficientemente ampi i	
		7

	pasti saranno serviti con l'ordinaria organizzazione dell'albergo con	
	l'accortezza di garantire il distanziamento sociale e quindi spazi non	
	inferiori ad 1m in tutte le fasi previste.	
	Nel caso in cui tale organizzazione non sia possibile la colazione verrà	
	lasciata fuori dalla stanza dell'ospite nell'orario convenuto. Il pranzo e la	
	cena, anche se ordinati dall'ospite autonomamente all'esterno della	
	Struttura, entro le fasce orarie stabilite dal medesimo gestore, verranno	
	lasciati fuori dalla stanza dell'ospite a cura del personale della Struttura	
	ricettiva;	
	- l'igienizzazione, ad ogni cambio ospite, di tutti i componenti presenti	
	della "bed line", quali: cuscino, coprimaterasso, coperte, copriletti,	
	federe, lenzuoli, asciugamani, tappetini bagno, ecc., tramite l'operatore	
	individuato dal gestore.	
	Art. 3 (Oneri a carico della AUSL territorialmente competente)	
	La ASL territorialmente competente:	
	- trasferisce, all'Ospedale più vicino o comunque ad altra Struttura	
	idonea, l'ospite che manifesti i sintomi da COVID-19, durante la	
	permanenza presso la Struttura Ricettiva;	
	Art. 4 (Durata e modifica dell'Accordo-Quadro)	
	Il presente Accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione e cessa	
	di avere efficacia con la conclusione dello stato di emergenza.	
	La modifica, di una o più condizioni previste nel presente accordo	
	quadro, è subordinata al previo accordo scritto tra le parti, anche	
	disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta	
	e della relativa accettazione.	
		8

Art. 5 (Fatturazione)

L'importo dovuto è calcolato in relazione alla tariffa giornaliera (indicata nel singolo contratto) e al numero degli ospiti effettivi e ai giorni di effettiva ospitalità.

La struttura Ricettiva Ospitante emette fattura con cadenza minima mensile; la fattura deve riportare la dicitura "Emergenza COVID-19".

Ulteriori dettagli sulla fatturazione saranno indicati nei singoli contratti.

Art. 6 (Controversie e Foro competente)

Le controversie, eventualmente insorte in relazione al presente accordo-quadro, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso, sono risolte in via amministrativa o conciliativa; in particolare le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna.

Art. 7 (Imposta di bollo e spese di registrazione)

Il presente accordo quadro è soggetto ad imposta di bollo; inoltre è soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

Dott.ssa Rita Nicolini (firmato digitalmente)

per conto e nell'interesse del Soggetto Attuatore, Presidente della Regione Emilia-Romagna, in forza di Decreto 27/2020

Dott.ssa Petropulacos Kyriakoula (firmato digitalmente)

	per conto e nell'interesse del Soggetto Attuatore, Presidente della	
	Regione Emilia-Romagna, in forza di Decreto 42/2020	

	le Associazioni di categoria degli albergatori: Confindustria Emilia-	
	Romagna, Federalberghi Confcommercio Emilia Romagna,	
	Confesercenti Assohotel Emilia Romagna	

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.